



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

---- COPIA-----

Determinazione N. 27 del 07.04.2022

Responsabile:- **DOTT. ALBERTO LORENZI-**

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	INDIZIONE CONCORSO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 AREA SERVIZI FINANZIARI
----------	--

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Atteso che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di una dipendente comunale Responsabile del Servizio Finanziario trasferitasi in mobilità ad altro comune occorre provvedere a sostituire la medesima ed a coprire il posto rimasto vacante a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile in categoria D posizione economica D1 del vigente ccnl comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 art. 12 Area Amministrativa Servizi Finanziari.

Atteso che "(...) l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso." (Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 14/2011 richiamata, da ultimo, da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4013/2020)."

Corte dei Conti | SARDEGNA | Parere | 4 agosto 2020 | n. 85.

Atteso che le graduatorie concorsuali degli Enti locali continuano ad avere una validità triennale e possono essere utilizzate quelle delle altre amministrazioni, anche sulla base di intese raggiunte dopo la conclusione del concorso, ma sempre nel rispetto dell'ordine delle graduatorie.

Considerato che il comune di Tavernole sul Mella non dispone di graduatorie di idonei per la copertura del posto in argomento a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile in categoria D posizione economica D1 del vigente ccnl comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 art. 12 Area Amministrativa Servizi Finanziari.

Premesso che l'ente non è tenuto al rispetto delle quote d'obbligo in materia di collocamento obbligatorio di appartenenti alle categorie protette fissate dall'art. 3, L. n. 68 del 1999 (7% per i soggetti con più di 50 dipendenti; 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti), in quanto trattasi di ente con due dipendenti in dotazione organica piano triennale del

fabbisogno del personale. (Direttiva 24 giugno 2019, n. 1, Ministro per la Pubblica Amministrazione)

RICHIAMATO l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 (Poteri di Organizzazione) come modificato dall'art. 34 del D.lgs.27/10/2009 n.150 il quale dispone: *"1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici."*

Visti:

- I vincoli presenti nell'ordinamento, che incidono sulla possibilità assunzionale, quali, l'adozione del Ptfp (piano triennale fabbisogno personale), l'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità e del Piano della Performance.
- I vincoli legati al rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, dell'obbligo di contenimento della spesa di personale e dell'assenza di condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 Tuel).

Atteso che si è proceduto all'espletamento delle comunicazioni previste a' sensi dell'art. 34 bis comma 1 d. lgs. n. 165/2001.

Atteso che la mobilità ex art. 30 d. lgs. N. 165/2001 può essere derogata per il triennio 2019/2021 per effetto dell'art. 3 comma 8 del d.l. 19 giugno 2019 n. 56:

"8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Comma così modificato dall'art. 1, comma 14-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113

Corte dei Conti|LOMBARDIA|Parere|10 settembre 2020| n. 109

(...)

"L'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono

incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

(...)

la nuova disciplina in discorso, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell'ente (come si è detto, flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) sostituisce, nel richiamo esplicito dell'art. 32, la normazione preesistente.

Visti:

- i vincoli presenti nell'ordinamento, che incidono sulla possibilità assunzionale, quali, l'adozione del Ptfp (piano triennale fabbisogno personale), l'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità e del Piano della Performance.
- I vincoli legati al rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, dell'obbligo di contenimento della spesa di personale e dell'assenza di condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 Tuel).

Visto il D.M. 17 marzo 2020 decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl. Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni - Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108- decreto attuativo previsto dall'articolo 33, comma 1, del Decreto crescita d.l. n. 34/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019, convertito con la L. 58/2019, il quale ha modificato, in via più generale, la disciplina applicabile alle assunzioni nei Comuni, sancendo che, a decorrere dalla data individuata dal decreto ministeriale attuativo (contenente i valori soglia definiti come percentuale ripartite per fascia demografica) sarebbe stato possibile per gli enti "*procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*".

Vista la Circolare Ministero dell'interno|8 giugno 2020 Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.

Assunzioni di personale da parte dei comuni
nella quale, tra l'altro è chiarito quanto segue

"(...)

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il **superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.**"

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dal primo periodo dell'art. 33, comma 2, del citato D.L. n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020."

Atteso che il comune di Tavernole sul Mella si situa sotto il valore soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 4 comma 2 del D.M. 17/03/2020 (comuni da 1.000 a 1.999 abitanti: 28,6%) per cui può procedere ad assunzioni nel limite indicato nell'art. 5 del D.M. 17/03/2020.

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto all'art. 107 l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.

Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della c.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto monocratico, e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di richiamare le motivazioni tutte di fatto e di diritto in premessa diffusamente ed analiticamente illustrate incidenti sul dispositivo del presente atto monocratico
- 2) di indire il procedimento volto all'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile in categoria D posizione economica D1 art. 12 del vigente ccnl comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 Area Amministrativa Servizi Finanziari.
- 3) Di approvare il bando di concorso per l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile in categoria D posizione economica D1 art. 12 del vigente ccnl comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 Area Amministrativa Servizi Finanziari nel testo di cui in allegato formane parte integrante e sostanziale del presente atto monocratico.
- 4) Di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà a' sensi dell'art. 183 comma 2 lettera a) del d. lgs. N. 267/2000 tuel enti locali a norma del quale *"2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi"*.
- 5) Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente in uno con il presente atto dal Responsabile del Servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.
- 6) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.
- 7) Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria a' sensi degli articoli 147 bis comma 1 d. lgs. N. 267/2000, 153 comma 5, e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.lgs. n. 267/2000, anche con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 9 comma 1) lettera a) del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge e dell'art. 183 comma 8 del T.U. enti locali d. lgs. n. 267/2000.
- 8) Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito del Comune a' sensi dell'art. 124 del T.U. enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e sul sito Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Obblighi di pubblicazione degli atti bandi di concorso.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Alberto Lorenzi

DETERMINAZIONE N. 27 Del 07.04.2022

**OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 AREA
SERVIZI FINANZIARI**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147-bis TUEL D.LGS. N. 267/2000 ENTI LOCALI.**

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene attestata la regolarità contabile ed apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli art. 147-bis e 183 comma 7 del d. lgs. N. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
		0,00
		0,00
		0,00

Tavernole Sul Mella, 07.04.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to ALESSIO CONFORTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **11.04.2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **26.04.2022**

Registro Pubblicazioni nr. 76

IL MESSO COMUNALE

F.to Gallia Silvia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 11.04.2022

COMUNALE

IL SEGRETARIO

Dott. Alberto Lorenzi